

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTA in particolare, la Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 2 “dalla Ricerca all’Impresa” Investimento 3.3 “*Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese*” del PNRR e in particolare il Target UE M4C2-3 con scadenza al T4/2024 che prevede l’assegnazione di cinquemila (n. 5.000) nuove borse all’anno (complessivamente n. 15.000) per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, attivando tre cicli a partire dall’Anno Accademico (A.A.) 2022/2023;
- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- VISTO il Decreto-Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” e ss.mm.ii.;

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il Decreto-Legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.6 del 9 gennaio 2020), recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”* convertito, con modificazioni, con Legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”* entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, e successiva rettifica del 23 novembre 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 *“Dalla Ricerca all’Impresa”*;
- TENUTO CONTO che la componente M4C2 *“Dalla ricerca all’impresa”* mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, in particolare, la Linea di investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”* mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

l'assegnazione di n. 15.000 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023;

- CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'investimento 3.3, è previsto il finanziamento di nuove borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di € 450.000.000,00; il progetto mira ad aumentare di n. 15.000 unità i dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, attivando tre cicli a partire dal 2022, ciascuno dotato di n. 5.000 borse di studio, cofinanziate al 50% tramite le risorse a valere sull'Investimento 3.3 e al 50% dalle imprese; questo importo è parte dei € 600.000.000,00 complessivi della misura, nella quale i restanti € 150.000.000,00 sono dedicati al supporto dei giovani ricercatori che lasciano la propria carriera accademica.
- VISTO** il Decreto Interministeriale MUR-MEF del 1° ottobre 2021, n. 1137 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge di 29 luglio 2021, n. 108 e nello specifico l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO** l'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;
- VISTO** l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante *"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"*;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"* e ss.mm.ii.;

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione digitale”*;
- VISTA la Circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- VISTA la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, del Ministero dell’economia e delle finanze recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- VISTA la Circolare n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”* unitamente alla Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;
- VISTA la Circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- VISTA la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;
- VISTA la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- VISTA la Circolare n. 27 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022 avente ad oggetto *“Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- VISTA la Circolare n. 28 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 luglio 2022 avente ad oggetto *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- VISTA la Circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2022 avente ad oggetto *“Procedure finanziarie PNRR”*;

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la Circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 agosto 2022 avente ad oggetto *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;
- VISTA la Circolare n. 34 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- VISTA la Circolare n. 39 del 22 novembre 2022, recante *“Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2022. Funzioni di coordinamento assegnate alle Ragionerie Territoriali dello Stato con Direttore avente funzioni dirigenziali generali. Prime indicazioni.”*
- VISTA la Circolare n. 41 del 7 dicembre 2022, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E”*;
- VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;
- VISTO il Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2022, recante *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*;
- VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476, recante *“Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”* e in particolare l'art. 2;
- VISTA la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante *“Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”* ed in particolare l'art. 4 (*“Dottorato di ricerca”*) come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dall'art. 3, comma 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, *"Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca"* e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"* che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante il *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"*;
- VISTO in particolare, l'art. 17, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 226/2021 che recita *"Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio"*;
- VISTE le Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato approvate con decreto ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022;
- VISTI i decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca, adottati su conforme parere dell'ANVUR, disposti in ordine alle domande di accreditamento presentate dai soggetti richiedenti relativamente al XXXVIII ciclo;
- CONSIDERATO che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per il punto M4C2-3, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, il numero di borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato;

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il Target M4C2-3, in scadenza al T4 2024, che prevede l'assegnazione di n. 15.000 borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 925 del 29 luglio 2022, recante disposizioni per assicurare il conseguimento dei target del PNRR e le modalità di trasferimento delle borse di dottorato relative ai decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022;
- VISTO il caricamento degli Atti d'obbligo corredati di firma del legale rappresentante di ciascun Soggetto Attuatore, ai fini dell'impegno circa la corretta attuazione degli Investimenti PNRR oggetto del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 e ss.mm.ii;
- CONSIDERATA la compilazione, da parte delle Università assegnatarie di borse di dottorato a valere sui decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, del *format* di perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito di uno o più bandi;
- CONSIDERATA la trasmissione, da parte delle Università assegnatarie di borse di dottorato a valere sui decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, delle delibere dell'organo accademico competente di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli Corsi di Dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse, in esito alle procedure di selezione effettuate dai soggetti attuatori;
- TENUTO CONTO della trasmissione a sistema con errore materiale di n. 56 "scheda borsa" necessarie ai fini della verifica di ammissibilità e di coerenza dei relativi progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR con i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022;
- TENUTO CONTO del perfezionamento di n. 24 "schede borse" atteso ai fini della verifica di ammissibilità e di coerenza dei relativi progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR con i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022;
- CONSIDERATA la verifica di ammissibilità e di coerenza al sostegno del PNRR delle borse selezionate e assegnate dai singoli soggetti e la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

borse a valere sul PNRR con i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 da parte di ANVUR, espressa con la Delibera n. 270 del 21 dicembre 2022, con il Decreto del Presidente dell'ANVUR n. 14 del 28 dicembre 2022 e con il Decreto del Presidente dell'ANVUR n. 15 del 29 dicembre 2022;

RITENUTO

che, a seguito della verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle borse selezionate e assegnate dai singoli soggetti e della verifica di coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR, nulla osti all'integrazione della quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 e all'adozione del provvedimento di integrazione del decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153 del 28 dicembre 2022;

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

DECRETA

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto costituisce il provvedimento di integrazione del decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153 del 28 dicembre 2022

Articolo 2

Importo destinato al finanziamento delle borse selezionate

1. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 2, comma 1, del decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153 del 28 dicembre 2022, a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”* del PNRR, sono assegnate ai Soggetti attuatori ulteriori n. 79 borse complessive, equivalenti a risorse complessive pari a 2.370.000,00 euro a valere sul PNRR, secondo la ripartizione delle risorse per Soggetto attuatore inclusa nella Tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 3

Disposizioni per la conformità al principio *“do no significant harm”*

1. Le attività previste dall'intervento non arrecano un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, in particolare:
 - i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- iii. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:
 - al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - al buono stato ecologico delle acque marine;
 - iv. all'economia Circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
 - le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
 - v. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
 - vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
 - non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
2. In conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH"*, le attività di ricerca ammesse al finanziamento non includono:
- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01));

- ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
 - iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
 - iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
3. Le attività di ricerca ammesse al finanziamento sono conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 4 Disposizioni finali

1. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.
2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
3. Il presente decreto è pubblicato sulla piattaforma <http://dottorati.mur.gov.it>, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, e sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Tabella A - Borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese (M4C2 - Inv. 3.3)

M4C2 – Investimento 3.3				
Soggetto attuatore	Codice CUP	Borse assegnate	Dotazione finanziaria	Totale dotazione finanziaria
Politecnico di Milano	D43C22001650008	5	150.000,00 €	1.590.000,00 €
	D43C22001540008	2	60.000,00 €	
	D43C22001670008	1	30.000,00 €	
	D43C22001530008	3	90.000,00 €	
	D43C22001690008	1	30.000,00 €	
	D43C22001580008	1	30.000,00 €	
	D43C22001620008	14	420.000,00 €	
	D43C22001640008	10	300.000,00 €	
	D43C22001590008	3	90.000,00 €	
	D43C22001600008	1	30.000,00 €	
	D43C22001550008	2	60.000,00 €	
	D43C22001680008	2	60.000,00 €	
	D43C22001660008	2	60.000,00 €	
	D43C22001630008	6	180.000,00 €	
Università Cattolica del Sacro Cuore	J53C22002020001	8	240.000,00 €	300.000,00 €
	J53C22002030001	1	30.000,00 €	
	J53C22002950001	1	30.000,00 €	
Università degli Studi del Sannio di Benevento	F82B22000520006	1	30.000,00 €	30.000,00 €

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

M4C2 – Investimento 3.3				
Soggetto attuatore	Codice CUP	Borse assegnate	Dotazione finanziaria	Totale dotazione finanziaria
Università degli Studi di Milano “La Statale”	G43C22002440004	1	30.000,00 €	30.000,00 €
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	E93C22001200004	1	30.000,00 €	30.000,00 €
Università degli Studi di Torino	D12B22002150004	1	30.000,00 €	60.000,00 €
	D12B22002180004	1	30.000,00 €	
Università degli Studi Roma Tre	F81J22000610004	1	30.000,00 €	60.000,00 €
	F81J22000640004	1	30.000,00 €	
Università di Parma	D92B22000660005	1	30.000,00 €	60.000,00 €
	D92B22000680005	1	30.000,00 €	
Universitas Mercatorum	D83C22001240003	7	210.000,00 €	210.000,00 €
Totale complessivo		79	2.370.000,00 €	2.370.000,00 €